



Deliberazione n. 0001266 del 28/05/2021 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Oggetto: STRUTTURA TERRITORIALE DI VIA ANEMONI N. 6 IN MILANO - RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 2021 - 2027. IMPORTO COMPLESSIVO € 80.820,58.

IL DIRETTORE DI S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamati

- l'art. 10 comma 8 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., che stabilisce l'esenzione dall'applicazione dell'IVA per i contratti di locazione di immobili;
- l'art. 17 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti", che esclude i contratti di locazione di beni immobili dall'ambito di applicazione del Codice medesimo;
- la Deliberazione n. 385 del 21.03.2018 con cui l'ASST Santi Paolo e Carlo ha provveduto alla copertura economica per il periodo 1.1.2018 – 11.6.2021 delle spese complessive di locazione della struttura;

Premesso che:

- nella struttura territoriale del C.T.R. - Centro Territoriale Riabilitativo, sita in Via degli Anemoni n. 6, di proprietà del Comune di Milano, è ubicata l'attività di riabilitazione di bambini e adolescenti con disturbi neuropsichiatrici;
- per la succitata struttura era stato sottoscritto dall'ex A.O. "Ospedale San Carlo Borromeo" un contratto con il Comune di Milano per la locazione dei locali, con decorrenza 12/06/2015 – 11/06/2021, rinnovabile tacitamente per ulteriori sei anni in assenza di disdetta tra le parti ai sensi dell'art. 3 del contratto stesso (All. 1);

Considerato che:

- l'ASST Santi Paolo e Carlo ha la necessità di mantenere in essere la locazione per la sede in riferimento, al fine di garantire la continuità e l'erogazione dei servizi sanitari territoriali, e che pertanto occorre provvedere al rinnovo tacito del contratto di locazione come sopra descritto e alla copertura dell'impegno di spesa per canone, imposta di registro e spese condominiali per il periodo con decorrenza 12/06/2021 e scadenza l'11/06/2027;
- il costo testé descritto ammonta a circa € 13.055,00 annui così ripartiti:
 - € 6.724,00, canone concessione;
 - € 90,00 imposta di registro;
 - € 6.241,00 spese condominiali;



- il contratto di locazione della sede di Via Anemoni n. 6, prevede all'art. 2 comma 2, l'adeguamento del canone nella misura del 75% dell'indice "ISTAT FOI senza tabacchi";
- il Responsabile del Procedimento è stato individuato in Flavio Cislighi, Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Azienda;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 2 comma 2 del contratto di locazione, prevedere cautelativamente un adeguamento annuo del canone pari allo 0,75% dell'ultimo indice "ISTAT FOI senza tabacchi" positivo (Aprile 2021: 1,2% // 0,75% = 0,9%), fatte salve nuove disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica;

Richiamata la nota inoltrata, in data 20.5.2021, alla S.C. Economico Finanziaria in merito alle modalità di copertura della spesa derivante dal presente provvedimento (documentazione depositata in atti d'ufficio);

Dato atto che risulta pertanto una spesa complessiva presunta di € 80.820,58, non soggetta ad IVA, determinata come indicato nella seguente tabella:

	2021 (12 giugno - 31 dicembre)	2022	2023	2024	2025	2026	2027 (1 gennaio - 11 giugno = 162gg)	Totale	Conto
Canone locazione	€ 3.676,00	€ 6.784,52	€ 6.845,58	€ 6.907,19	€ 6.969,35	€ 7.032,08	€ 3.149,18	€ 41.363,90	3G010100
Imposta registro	€ 12,26	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 77,74	€ 540,00	3J070200
Spese condominiali	€ 3.936,00	€ 6.297,17	€ 6.353,84	€ 6.411,03	€ 6.468,73	€ 6.526,95	€ 2.922,96	€ 38.916,68	3G010101
Totale annuo	€ 7.624,26	€ 13.171,69	€ 13.289,42	€ 13.408,21	€ 13.528,08	€ 13.649,02	€ 6.149,88	€ 80.820,58	

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: "Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il rinnovo tacito del contratto di locazione (All. 1), e pertanto dell'impegno di spesa per canone, imposta di registro e spese condominiali per il periodo contrattuale, decorrenza 12/06/2021 e scadenza 11/06/2027;
2. di prevedere, considerato quanto indicato dall'art. 2 comma 2 del contratto che regola il rapporto tra Comune di Milano e ASST, un adeguamento annuo del canone pari allo 0,75% dell'ultimo indice



“ISTAT FOI senza tabacchi” positivo (Aprile 2021: 1,2% // 0,75% = 0,9%), fatte salve nuove disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica;

3. di prendere atto che l'importo complessivo per il periodo 2021-2027 ammonta in via presuntiva ad € 80.820,58;
4. di imputare il costo stimato in € 80.820,58 , non soggetto ad IVA, CdC 203040310 – CdR TEC “Ufficio Tecnico e Progetti” - come indicato nella seguente tabella:

	2021 (12 giugno - 31 dicembre)	2022	2023	2024	2025	2026	2027 (1 gennaio - 11 giugno = 162gg)	Totale	Conto
Canone locazione	€ 3.676,00	€ 6.784,52	€ 6.845,58	€ 6.907,19	€ 6.969,35	€ 7.032,08	€ 3.149,18	€ 41.363,90	3G010100
Imposta registro	€ 12,26	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 77,74	€ 540,00	3J070200
Spese condominiali	€ 3.936,00	€ 6.297,17	€ 6.353,84	€ 6.411,03	€ 6.468,73	€ 6.526,95	€ 2.922,96	€ 38.916,68	3G010101
Totale annuo	€ 7.624,26	€ 13.171,69	€ 13.289,42	€ 13.408,21	€ 13.528,08	€ 13.649,02	€ 6.149,88	€ 80.820,58	

5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile del Procedimento, Arch. Flavio Cislighi, a cui è affidata la sua esecuzione fermo restando la responsabilità del Direttore di S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 3.676,00 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2021001236	2021
€ 12,26 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2021001239	2021
€ 3.936,00 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2021001249	2021
€ 6.784,52 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2022001236	2022
€ 90,00 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2022001239	2022
€ 6.297,17 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2022001249	2022
€ 6.845,58 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2023001236	2023
€ 90,00 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2023001239	2023
€ 6.353,84 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2023001249	2023
€ 6.907,19 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2024001236	2024
€ 90,00 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2024001239	2024
€ 6.411,03 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2024001249	2024
€ 6.969,35 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2025001236	2025
€ 90,00 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2025001239	2025
€ 6.468,73 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2025001249	2025
€ 7.032,08 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2026001236	2026
€ 90,00 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2026001239	2026
€ 6.526,95 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2026001249	2026
€ 3.149,18 S	3G010100 - Affitti Passivi Immobiliari	203040310	2027001236	2027
€ 77,74 S	3J070200 - Imposta di Registro	203040310	2027001239	2027
€ 2.922,96 S	3G010101 - Spese Condominiali	203040310	2027001249	2027

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Rossano Rizzati

Dirigente/Responsabile proponente: Flavio Cislighi

Il presente atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI MILANO
SETTORE DEMANIO PATRIMONIO E LOGISTICA

❖❖❖❖

ATTI N. 306002/2015

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MILANO E L' AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CARLO BORROMEO" REGOLANTE LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI SITI A MILANO IN VIA DEGLI ANEMONI, 6, PER COMPLESSIVI MQ 297 DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIO -SANITARIA.

❖❖❖❖

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di giugno in Milano, negli Uffici Comunali del Settore Demanio Patrimonio e Logistica in Via Larga n. 12,

sono presenti:

- il **COMUNE DI MILANO** (di seguito denominato "Locatore"), con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 3, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dalla Dott.ssa Laura Mari, nata a Milano il 20.11.1960, nella sua qualità di Direttore del Settore Demanio Patrimonio e Logistica, che, in forza del provvedimento Sindacale con determinazione in data 30 ottobre 2013 atti pg. 700552/2013 agisce, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 71 -1° comma, lettera d) dello Statuto del Comune di Milano in vigore dal 18/3/1992;

- **L' AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CARLO BORROMEO"**, (di seguito denominata "Conduttore"), con sede legale in Milano - Via Pio II n.3 - C.F. e P.IVA n 11385730152, nella persona del Direttore Ing. Maria Alice Pizzoccheri, in forza di delega del 09/06/2015 rilasciata dal Dott. Germano Pellegata, quale Rappresentante Legale dell'A.O. San Carlo Borromeo.

Le parti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa LAURA MARI



ARTICOLO 1) OGGETTO E DIVIETI

1. Il Comune di Milano, come sopra rappresentato, concede in locazione all' "Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo", come sopra rappresentata, gli spazi siti al piano terra della superficie catastale di mq. 297 e mc. 950 siti nell'edificio comunale di Via Degli Anemoni n.6 - Milano, (N.C.U.E al Foglio 464 - mappale 67 – Cat.B/4 – Classe 1 – Cod. Inv. 1519; dati N.C.T. al Foglio 464 – mappale 67 – qualità: incolto produttivo), meglio evidenziati nell'allegata planimetria, quale parte integrante. Gli spazi vengono assegnati a corpo e non a misura, pertanto non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione delle superfici dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso dal conduttore.

2. Il Conduttore dichiara di detenere già i locali e di trovarli di suo gradimento nello stato di fatto in cui si trovano, esenti da vizi che ne diminuiscano l'idoneità all'uso convenuto. Il Conduttore solleva, pertanto, il Locatore da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali sia per le condizioni manutentive dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni a persone e cose dovuti ad incuria o comunque a carenze manutentive.

3. La locazione è ad uso esclusivo di attività socio sanitaria del Conduttore ed ogni altra destinazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del Locatore, in merito al mutamento dell'uso pattuito, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Conduttore.

ARTICOLO 2) CANONE

1. Il canone annuo viene determinato in **Euro 6.719,76** (Euro seimilasettecentodiciannove/76), già ridotto nella misura del 15 % di quanto precedentemente corrisposto ex L. 135/2012 (successive modificazioni e integrazioni), oltre le spese accessorie generali e di riscaldamento. La quantificazione degli oneri accessori

viene calcolata applicando il tariffario adottato dall'A.C. in ragione della superficie utilizzata; nello specifico, la tariffa annua per oneri accessori applicabile al momento della stipulazione del presente contratto (Determina Dirigenziale n. 602/2011 del 10.11.2011) ammonta ad Euro 825,66 (€/mq. 2,78), ad eccezione del riscaldamento la cui tariffa annua ammonta ad Euro 5.415,00 (€/mc 5,70), per una spesa complessiva annua di Euro **6.240,66**, il tutto da pagarsi in due rate semestrali anticipate di eguale importo.

2. Le parti convengono che il canone sia aggiornato annualmente nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'ultimo indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, fatto salvo quanto previsto dalla L. 135/2012 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni. L'aggiornamento periodico del canone sarà automatico senza necessità di specifica richiesta da parte del Locatore.

ARTICOLO 3) DURATA

1) Il contratto di locazione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto e s'intende tacitamente rinnovato per altri 6 (sei) anni alle condizioni qui pattuite, ai sensi dell'art. 28 della legge 392/78, qualora non venga data disdetta da una delle parti nei modi e nei termini ivi indicati e salvo recesso, da comunicarsi da parte del Conduttore nei termini e modalità previsti dall'art. 27 della medesima legge.

ARTICOLO 4) MOROSITA' - DECADENZA

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato per alcun motivo da parte del Conduttore, il quale dovrà far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio. Nessuna azione, pertanto, potrà essere intentata dal Conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente atto. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità di legge, del canone e delle quote degli oneri accessori produrrà ipso jure la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del Conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dot.ssa LAURA MARI

LM

quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Ove il Locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento di quanto stabilito all'art. 2 del presente atto, darà luogo all'applicazione della indennità di mora nella misura prevista dalla legge. I pagamenti del canone o di qualsiasi altra somma da parte del Conduttore saranno sempre ricevuti da parte del Locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni legali, eventualmente in corso, nei confronti del Conduttore, le quali avranno, quindi, ugualmente pieno corso.

ARTICOLO 5) MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI

1. E' proibito al Conduttore, senza preventivo consenso scritto del Locatore e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni, di eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti.
2. E' vietato utilizzare le parti comuni in modo tale da recare danno alla proprietà o da pregiudicare l'uso degli altri aventi diritto.
3. Qualora negli spazi concessi il Conduttore producesse rumori o immissioni che superassero la normale tollerabilità, dovrà adottare le necessarie misure idonee a contenerli o provvedere immediatamente a eliminarli sotto pena di incameramento del deposito cauzionale e di revoca della locazione.
4. Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore ed i terzi dei danni causati, per colpa sua o comunque di persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
5. Verificandosi danni allo stabile, agli impianti, alle tubazioni ed agli scarichi di uso comune, provocati da incuria, vandalismo o furto, senza che sia possibile identificarne l'autore, il Conduttore riconosce al Locatore il diritto di esigere il risarcimento della spesa "pro-quota" a tutti i Locatari e Concessionari ai quali possa essere attribuito un interesse al ripristino delle

parti asportate, danneggiate o ingombrate.

6. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che siano ad esso derivati da fatto, omissione o colpa di altri inquilini o di terzi in genere.

ARTICOLO 6) MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

1. I miglioramenti e le addizioni eseguite negli spazi oggetto del presente atto dal Conduttore, anche se autorizzati dal Locatore, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest'ultimo senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1576,1577 – 2 comma,1592 1593 C.C. Il Locatore si riserva il diritto di pretendere la restituzione del bene concesso nello stato di fatto in cui fu consegnato.

2. Il Conduttore ha l'obbligo di consentire al Locatore di eseguire ispezioni e verifiche negli spazi concessi, anche a mezzo di personale esterno appositamente delegato, dandone preavviso al Conduttore almeno 1 giorno prima.

ARTICOLO 7) MANUTENZIONE DEGLI SPAZI CONCESSI

1. Tutte le riparazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie agli spazi concessi, compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, nonché quelle relative agli impianti ivi installati, per tutta la durata del presente atto, sono a totale carico del Conduttore, senza onere alcuno per il Locatore.

2. Relativamente agli interventi di cui al precedente punto, il Locatore ha facoltà di sostituirsi al Conduttore qualora questi, sollecitato per iscritto, non vi provveda tempestivamente. Il relativo costo dovrà essere rimborsato al Locatore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita richiesta da parte del Locatore. In caso contrario, l'importo corrispondente al costo sostenuto dal Locatore sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal Conduttore, pena la decadenza della locazione. Viene posto l'obbligo a carico del Conduttore della sistemazione e manutenzione ordinaria e

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dot.ssa LAURA MARI

Laura

straordinaria dell'area a verde di pertinenza dell'immobile oggetto del presente contratto.

Tutti i locatari dell'immobile saranno obbligati in solido alla manutenzione ordinaria straordinaria del verde di pertinenza.

3. Il Locatore può eseguire riparazioni, addizioni e miglioramenti, anche se non abbiano carattere di urgenza, alle parti comuni ed agli spazi esterni all'unità concessa, senza corrispondere alcun indennizzo al Conduttore, anche se questi, per effetto di tali interventi, subisca incomodi per oltre 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 8) UTENZE E TASSA RIFIUTI

1. Il Locatore si riserva di far collocare contatori del consumo di acqua ed altre utenze; nel qual caso il Conduttore dovrà rimborsare il costo dell'impianto e le spese di manutenzione e di lettura del contatore.

ARTICOLO 9) DECADENZA

Il Conduttore DECADE dalla locazione, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli precedenti e successivi, qualora:

- adibisca i locali ad uso diverso da quello convenuto;
- sia debitore moroso nei confronti del Locatore per corrispettivi e/o oneri accessori maturati e corrisposti nei termini di cui al precedente articolo 4, o per qualunque altra causa;
- subconceda in tutto o in parte gli spazi o comunque li ceda ad altri, anche gratuitamente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.

ARTICOLO 10) SUBLOCAZIONE

1. La locazione è personale e incedibile.
2. E' espressamente vietata la sublocazione totale o parziale, la sublocazione in comodato anche parziale, nonché la cessione dell'atto di locazione.

ARTICOLO 11) REVOCA

Il Locatore potrà REVOCARE la locazione in qualsiasi momento, qualora:

- il Conduttore non ottemperi alle obbligazioni di cui agli artt. 5 , 7 , 8 , 10;
- il Conduttore non si serva degli spazi concessi con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le prescrizioni del Locatore.

ARTICOLO 12) SPESE, IMPOSTE E TASSE

Le spese, imposte e tasse relative al presente atto sono a totale carico del Conduttore. *

ARTICOLO 13) CAUZIONI

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il Conduttore si impegna a costituire un deposito cauzionale infruttifero in contanti o tramite fideiussione bancaria o assicurativa, pari a una trimestralità del canone che verrà restituito alla scadenza della locazione. Sarà, invece, incamerato dal Locatore, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il Conduttore, nonostante la preventiva diffida ad adempiere del Locatore, si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi del contratto, salvo, in ogni caso, l'obbligo della immediata ricostituzione, pena la decadenza della locazione.

ARTICOLO 14) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE

Il Conduttore riconosce di dover corrispondere al Comune di Milano, a titolo di indennità extracontrattuale, l'importo di € 294,70, determinato secondo il contratto scaduto atti n. 434.131/2003 del 26/05/2003 per il periodo intercorrente dal giorno 26/05/2015 al giorno precedente la data di stipula della presente convenzione, salvo conguaglio con quanto già corrisposto per lo stesso periodo.

ARTICOLO 15) NORMA DI CHIUSURA

L'edificio in cui sono siti i locali oggetto del presente atto fa parte del demanio comunale e, pertanto, si applicano alla presente locazione le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 824 e 826 del C.C.. Per quanto non previsto dal presente atto, si farà riferimento alla legge nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione di beni immobili demaniali.

* SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 392/78

ARTICOLO 16) ELEZIONE DOMICILIO

Agli effetti dell'esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio rispettivamente il
Locatore presso il Settore Demanio e Patrimonio, Via Larga n. 12

il Conduttore presso i locali concessigli./altro

ARTICOLO 17) FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione del presente contratto, Foro
competente in via esclusiva sarà quello di Milano.

Milano, 12 giugno 2015

p. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DEL SETTORE DEMANIO PATRIMONIO E LOGISTICA

(Dott.ssa Laura Mari)



p. L'AZIENDA OSPEDALIERA " SAN CARLO BORROMEO"

Il Direttore

Ing. Maria Alice Pizzoccheri



Il Conduttore, previa lettura delle norme contenute nel presente atto, con particolare
riguardo agli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dichiara di approvarle
espressamente.

p. L'AZIENDA OSPEDALIERA " SAN CARLO BORROMEO"

Il Direttore

Ing. Maria Alice Pizzoccheri



VIA DEGLI ANTONI, 6

attacco
lavastoviglie

deposito
mater.
di dattico

rigov.

aula

aula

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa LAURA MARI

locale
aspiraz

aula

aula

C.T.R.
S. CARLO

1.455



Handwritten signature of Laura Mari

Handwritten signature

